

Polizza per la Protezione Legale delle Aziende Agricole
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP
Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Protezione Legale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre le spese legali per eventuali controversie che possano nascere in relazione alla gestione di un'Azienda agricola, nonché nell'ambito della vita privata extra lavorativa del titolare dell'azienda agricola.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate le spese legali per:

- ✓ sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi;
- ✓ sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi nello svolgimento dell'attività comprese le violazioni in materia fiscale e amministrative;
- ✓ sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente, controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni relative alla propria posizione previdenziale/assistenziale, controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, controversie relative a diritti reali;
- ✓ l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, per proporre opposizione avverso sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida;
- ✓ sostenere le controversie relative a contestazione d'inosservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", dal D.Lgs. 193/07 "Controlli in materia di sicurezza ed igiene alimentare", dal D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente", dal D.Lgs. 196/03 "Tutela della privacy" e dal D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni.
- ✗ Violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
- ✗ Vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci o amministratori di società.
- ✗ Controversie derivanti dalla guida di imbarcazioni e aeromobili.
- ✗ Fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie.
- ✗ Controversie per contratti di compravendita, permuta, restauro, ristrutturazione e costruzione ex-novo di immobili.

- ✘ Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
- ✘ Fatti dolosi degli assicurati o conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero.
- ✘ Il caso in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA o il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
- ✘ In caso di guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti (Artt. 186, 187) e comportamento in caso di incidente (Art. 189 comma 1).



Ci sono limiti di copertura?

- ! Non rientrano in copertura le spese per norme fiscali di bollo e di registro e ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa, nonché il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere, spese liquidate a favore delle parti civili e per controversie con la Società.
- ! Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
- ! Relativamente alla garanzia per delitti penali dolosi, la garanzia è limitata al caso in cui gli Assicurati vengano prosciolti, assolti con decisione passata in giudicato o vi sia derubricazione del reato da dolo a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
- ! Relativamente alle controversie contrattuali la garanzia non opera se il valore in lite è inferiore a 250 euro.
- ! Relativamente all'opposizione/impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro.



Dove vale la copertura?

Per i danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi che insorgono in Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo sempreché il foro competente ove procedere si trovi in questi territori.

Per tutti gli altri casi l'assicurazione opera per i casi insorti e che devono essere trattati in Italia, San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; e di comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati. Se l'Assicurato ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società.





Quando e come devo pagare?

Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza il premio deve essere pagato entro tale data.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.

È inoltre possibile disdire la polizza dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al trentesimo giorno dopo la sua definizione con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata.

